

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 giugno 1969.

Nomina di un membro della delegazione speciale istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, concernente i provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1968, n. 52656, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1968, registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 149, con il quale si è provveduto alla composizione della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 23 della citata legge n. 1431;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina dell'ispettore generale del genio civile dott. ing. Luigi Giangrossi, componente della 1ª sezione di quel superiore consesso a membro della delegazione in parola, in sostituzione del dott. ing. Leonardo Agnelluzzi, nominato provveditore alle opere pubbliche per la Liguria, giusta proposta avanzata dal presidente della predetta sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici con lettera in data 12 aprile 1969, n. 124;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Luigi Giangrossi, componente della prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato membro della delegazione speciale istituita in seno a quel consesso stesso ai sensi dell'art. 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, in sostituzione del dott. ing. Leonardo Agnelluzzi, chiamato ad altro incarico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1969

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1969
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 118

(7584)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1969.

Sostituzione di un componente e nomina del presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Molise.

**IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla costituzione del comitato regionale per la programmazione economica del Molise;

Considerato che il prof. Bruno Vecchiarelli, esperto e presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Molise, è stato eletto al Parlamento nelle elezioni del 19 maggio 1968;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Molise il prof. Bruno Vecchiarelli con il dott. Florindo D'Aimmo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Florindo D'Aimmo è chiamato a far parte del comitato regionale per la programmazione economica del Molise, quale esperto in sostituzione del prof. Bruno Vecchiarelli.

Art. 2.

Il dott. Florindo D'Aimmo è nominato presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1969

Il Ministro: PRETI

(7689)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1969.

Caratteristiche delle abitazioni di lusso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, che reca provvedimenti per la proroga dei termini per l'applicazione tributaria in materia di edilizia;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del citato decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, nel testo modificato in sede di conversione nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, occorre fissare nuove caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso tenendo conto, in particolare, del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo ed il costo dell'area;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso nell'adunanza del 18 ottobre 1968;

Sentito il Ministero delle finanze che ha fatto conoscere il proprio parere con le lettere n. 1093 e n. 1807 rispettivamente del 16 giugno e del 4 luglio 1969;

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Al sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, numero 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, numero 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso:

Art. 1.

Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a «ville», «parco privato» ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come «di lusso».

Art. 2.

Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e

con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.

Art. 3.

Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.

Art. 4.

Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.

Art. 5.

Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.

Art. 6.

Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).

Art. 7.

Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.

Art. 8.

Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.

Art. 9.

Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961.

Art. 11.

I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonché i principali dati inerenti al progetto approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1969

Il Ministro: MANCINI

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE

Caratteristiche	Specificazione delle caratteristiche
a) Superficie dell'appartamento	Superficie utile complessiva superiore a mq. 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine.
b) Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi	Quando la loro superficie utile complessiva supera mq. 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana.
c) Ascensori	Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati.
d) Scala di servizio . . .	Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni od incendi.
e) Montacarichi o ascensore di servizio	Quando sono a servizio di meno di 4 piani.
f) Scala principale . . .	a) con pareti rivestite di materiali pregiati per un'altezza superiore a cm. 170 di media; b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato.
g) Altezza libera netta del piano	Superiore a m. 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori.
h) Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna	a) in legno pregiato o massello e lustrato; b) di legno intagliato, scolpito o intarsiato; c) con decorazioni pregiate sovrapposte od impresse.
i) Infissi interni	Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale.
l) Pavimenti	Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell'appartamento: a) in materiale pregiato; b) con materiali lavorati in modo pregiato.
m) Pareti	Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano: a) eseguite con materiali e lavori pregiati; b) rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.
n) Soffitti	Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti.
o) Piscina	Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
p) Campo da tennis .	Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.

N.B. — Il computo delle caratteristiche agli effetti delle agevolazioni fiscali va riferito ad ogni singola unità immobiliare (appartamento).

Visto, il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(7578)